

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **76**
DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | DIPENDENTE MELZANI SARA - ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, LIVELLO EVOLUTO, PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, ELETTORALE, STATISTICA, COMMERCIO. INDIRIZZI CONSEGUENTI. |
|-----------------|---|

L'anno duemiladiciannove, addì tre del mese di ottobre, alle ore 21.00 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PUCCI CLAUDIO

BODIO FABIO

POLETTI MICHELE

ZULBERTI ALESSANDRA

FACCINI CRISTINA

Assenti i signori: //

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | DIPENDENTE MELZANI SARA – ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, LIVELLO EVOLUTO, PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, ELETTORALE, STATISTICA, COMMERCIO. INDIRIZZI CONSEGUENTI. |
|-----------------|---|

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 14 del 30.04.2019, con la quale il Consiglio comunale modificò la Dotazione organica per Categoria del Comune di Borgo Chiese con l'aggiunta di n. 1 posto a quelli di categoria C previsti, dotazione che, dopo tale aggiornamento, conta attualmente di n. 23 posti come di seguito evidenziato:

| CATEGORIA | POSTI |
|-------------------------|--------------------|
| Segretario comunale | 1 (uno) |
| Vicesegretario comunale | 1 (ad esaurimento) |
| Dirigenti | 0 (zero) |
| A | 1 (uno) |
| B | 7 (sette) |
| C | 13 (tredici) (*) |
| D | 0 (zero) |

(*) di cui 1 (uno) per la quota d'obbligo di cui alla legge 12.03.1999, n. 68.

Detto che l'accennato aggiornamento dipese dal fatto che, essendo il Comune tenuto ad avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile ai sensi della legge 12.03.1999, n. 68 e avendo l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento riconosciuto in capo ad uno dei dipendenti di categoria C già in servizio di ruolo il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, della citata legge, tanto da poterlo conteggiare come unità atta a soddisfare l'obbligo di riserva, si rese necessario istituire il posto della quota d'obbligo, con un incremento in dotazione organica delle unità di categoria C da dodici a tredici; con il passaggio del lavoratore sul neo istituito posto riservato ai disabili, quello di categoria C sul quale era in precedenza incardinato è divenuto vacante.

Richiamata la propria deliberazione n. 68 del 25.09.2019, con la quale è stata approvata l'articolazione dei predetti 23 posti d'organico (pianta organica); l'accennato posto di categoria C resosi vacante è quello di collaboratore amministrativo, livello evoluto presso il Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio.

Appurato che, a far data dal 1° novembre 2019, la dipendente matricola n. 0064 riconosciuta disabile, assegnata al citato Servizio, sarà assente per alcuni mesi, essendole stata riconosciuta, per comprovati motivi personali e di salute, l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 52, comma 2 del c.c.p.l. 1° ottobre 2018; trattasi di assenza che rischia di mettere in difficoltà gli altri operatori dell'ufficio (un dipendente a tempo pieno e un part-time), causa i carichi di lavoro ai quali sono sottoposti e il tempo che devono dedicare al pubblico attraverso l'attività di sportello e di compromettere quindi seriamente il puntuale e corretto assolvimento da parte loro delle rilevanti mansioni e funzioni a cui sono preposti.

Valutato che tale situazione di criticità può essere superata definitivamente con l'assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato sull'accennato posto d'organico di collaboratore amministrativo, categoria C, livello evoluto vacante presso il Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio; i tempi necessari per l'indizione e l'espletamento della relativa procedura non sono tuttavia brevi, sicché è quanto mai opportuno nell'immediato attribuire temporaneamente le mansioni superiori di collaboratore amministrativo alla dipendente di ruolo del medesimo servizio signora Melzani Sara, inquadrata nella figura professionale di assistente amministrativo, categoria C, livello base, in considerazione dell'esperienza da lei maturata e della professionalità dimostrata e sostituirla sul posto dal quale si assenterà momentaneamente con un dipendente a tempo determinato.

Richiamato, a sostegno della soluzione sopra delineata, il seguente quadro normativo:

1. il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2019 di data 03.07.2019, al punto 3.1, ha confermato per tutto il 2019 "le regole per le assunzioni di personale negli enti locali – comuni e comunità – già in vigore per il 2018, attualmente contenute nell'art. 8, comma 3, della L.P. 27.12.2010, n. 27, come da ultimo modificata dalla L.P. 3 agosto 2018, n. 15 ("Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020") e dall'art. 11, comma 6, della stessa L.P. 3

agosto 2018, n. 15.”;

2. a norma dell'art. 8, comma 3, lettera a), numero 2) della L.P. 27/2010 e s.m., l'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato sul posto di collaboratore amministrativo – C evoluto vacante presso il Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio è ammessa tenuto conto del fatto che il personale assegnato e cessato da tale posto per le ragioni sopra illustrate è necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali/provinciali. Oltre a ciò, si tenga presente quanto disposto dal comma 6 dell'art. 11 della L.P. 03.08.2018, n. 15, (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020), che recita: “Per gli anni 2018 e 2019, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a), numero 1), della legge provinciale n. 27 del 2010, i comuni possono assumere personale a tempo indeterminato per la sostituzione di personale di ruolo cessato dal servizio nel corso dell'anno - se ciò si rende necessario per assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi - anche utilizzando i risparmi che si rendono disponibili in corso d'anno derivanti dalle medesime cessazioni. (...)”; il successivo comma 7 aggiunge che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 i comuni provvedono con i loro bilanci;

3. per quanto riguarda l'attribuzione temporanea di mansioni superiori, essa è regolata dall'art. 25 dell'“Accordo di settore dell'Area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni” di data 08.02.2011 e dall'art. 105 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui L.R. 03.05.2018 n. 2; ai sensi di tali disposizioni, per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori:

a) nel caso di vacanza di posto in dotazione organica, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a dodici mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;

b) per la sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza, tranne l'ipotesi di assenza per ferie;

precisa ulteriormente l'art. 25 del richiamato Accordo, al comma 5, che nel caso di attribuzione di mansioni superiori per vacanza di posto (lett. a) in dotazione organica, nel termine massimo di 90 giorni dalla data di assegnazione al dipendente delle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante; al comma 7, che il dipendente assegnato a mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, ha diritto a percepire la differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per il profilo professionale oggetto dell'incarico temporaneo e il trattamento economico iniziale previsto per il profilo professionale di effettivo inquadramento; al comma 8, che al dipendente assegnatario delle mansioni superiori, sussistendone i presupposti dovranno essere corrisposte le indennità previste per il profilo superiore di assegnazione;

4. l'assunzione con contratto a termine di un dipendente sul posto di assistente amministrativo della signora Melzani per il periodo durante il quale sarà assegnata a mansioni superiori è possibile in forza del disposto di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), numero 6) della L.P. 27/2010 e s.m., ai sensi del quale gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per sostituire personale assente che ha diritto alla conservazione del posto, come è il caso della dipendente incaricata delle mansioni superiori, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte di altri enti.

Evidenziato che la differenza tra trattamento economico del profilo professionale riferito alle mansioni superiori (C evoluto 1^a posizione retributiva) e quello del profilo professionale di appartenenza (C base 1^a posizione retributiva), spettante alla signora Melzani Sara per l'intero periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai sensi del sopra richiamato art. 25, comma 7, dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011, è di Euro 203,24 lordi mensili, come evidenziato nella tabella sotto riportata:

| Voci stipendiali | Categoria C - livello evoluto - 1 ^a posizione retributiva (mensile) | Categoria C - livello base - 1 ^a posizione retributiva (mensile) | Differenza (mensile) |
|-------------------------|--|---|-------------------------|
| Stipendio tabellare | 1.347,00 | 1.189,00 | 158,00 |
| Assegno annuo | 241,00 | 202,00 | 39,00 |
| Indennità int. speciale | 537,16 | 530,92 | 6,24 |
| TOTALE | | | 203,24 |

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19.03.2019, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, il documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e richiamati inoltre i successivi provvedimenti attraverso i quali sono state apportate variazioni al bilancio finanziario 2019-2021.

Visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 - "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Considerato che, in esecuzione della richiamata L.P. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m. e in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, ai sensi del quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Riscontrato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m., l'impegno riferito alla spesa di cui al presente provvedimento, che riguarda il personale, si costituisce annualmente sui relativi stanziamenti con l'approvazione del bilancio di previsione e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti.

Appurato che la competenza ad assumere il presente atto è della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica del segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

Vista la L.P. 27.12.2010, n. 27 e s.m., in particolare le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), sopra richiamate.

Visto l'art. 25 dell'Accordo di settore dell'Area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni di data 08.02.2011.

Visto il c.c.p.l. del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 01.10.2018.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto l'atto programmatico di indirizzo 2019 (bilancio di previsione finanziario 2019-2021).

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di attribuire in via temporanea alla dipendente di ruolo Melzani Sara, inquadrata nel profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C, livello base, 1^a posizione retributiva, le mansioni superiori di Collaboratore amministrativo, categoria C, livello evoluto, 1^a posizione retributiva presso il Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio, dal 1° novembre 2019 fino alla copertura del posto di collaboratore amministrativo con l'assunzione di un dipendente di ruolo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a dodici mesi ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 25, comma 5, dell'Accordo di settore dell'Area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni sottoscritto in data 08.02.2011, nominando la stessa responsabile del Servizio citato per l'intera durata dell'incarico.
3. Di corrispondere, ai sensi dell'art. 25, comma 7, dell'Accordo dd. 08.02.2011, alla dipendente assegnataria delle mansioni superiori la differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per il

profilo professionale oggetto dell'incarico temporaneo (categoria C, livello evoluto, 1^a posizione retributiva) e il trattamento economico iniziale previsto per il profilo professionale di effettivo inquadramento (categoria C, livello base, 1^a posizione retributiva), pari a Euro 203,24 mensili lordi, come da prospetto di calcolo di cui alla premessa.

4. Di impegnare la conseguente spesa, rapportata al periodo massimo ammesso per l'attribuzione delle mansioni superiori, comprensiva di oneri previdenziali/assistenziali e IRAP e quantificata in:
 - Euro 2.642,12 (Euro 203,24 per 13 mensilità)
 - Euro 1.022,83 (oneri riflessi e IRAP)con imputazione ai seguenti codici del bilancio finanziario 2019/2021, che presentano la necessaria disponibilità:
 - codice 01071.01.00209 ⇒ Euro 440,35 all'anno 2019 ed Euro 2.201,77 all'anno 2020
 - codice 01071.01.00214 ⇒ Euro 133,04 all'anno 2019 ed Euro 665,21 all'anno 2020
 - codice 01071.02.00257 ⇒ Euro 37,43 all'anno 2019 ed Euro 187,15 all'anno 2020.
5. Di corrispondere inoltre alla dipendente, ai sensi dell'art. 25, comma 8, dell'Accordo dd. 08.02.2011, le indennità previste per il profilo superiore al quale è temporaneamente assegnata.
6. Di adottare specifico atto di indirizzo affinché il funzionario competente.
 - avvii, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 5, ultimo capoverso, dell'Accordo di settore del 08.02.2011, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal 1° novembre 2019, data di assegnazione delle mansioni superiori, la procedura per la copertura del posto vacante di Collaboratore amministrativo, categoria C, livello evoluto preso il Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio, con le modalità che saranno successivamente definite;
 - perfezioni l'assunzione con contratto a tempo determinato di un dipendente nel profilo professionale di Assistente amministrativo, categoria C, livello base, 1^a posizione retributiva per la sostituzione della dipendente temporaneamente assegnata alle mansioni superiori, assunzione che si protrarrà fino al rientro di quest'ultima sul predetto posto, nel rispetto comunque dei limiti di durata massima previsti per i contratti a termine dagli artt. 19 e 21 del D.lgs. 15.06.2015, n. 81 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal D.L. 87/2018 e dall'art. 37 del c.c.p.l. del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico 2016/2018 di data 01.10.2018.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Pucci Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Baldracchi dott. Paolo